

*Fiscalità Edilizia**Direzione Relazioni Industriali*

DISEGNO DI LEGGE N.2853/S
CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 24 APRILE 2017, N.50
“Manovra correttiva 2017”

- Le misure fiscali d'interesse per le costruzioni -

Giugno 2017

SOMMARIO

“SPLIT PAYMENT”- PROROGA ED AMPLIAMENTO (ART.1)	3
ROTTAMAZIONE - CERTIFICATI E RIMBORSI (ART.1-quater)	5
NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI (ART.3)	5
ECOBONUS INCAPIENTI-CESSIONE DEL CREDITO (ART.4-bis)	6
MODIFICHE ALL’A.C.E. (ART.7)	7
AUMENTO IVA – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (ART. 9)	8
“STUDI DI SETTORE 2.0” - INDICI DI AFFIDABILITÀ (ART. 9-bis)	9
COMPENSAZIONE DEBITI FISCALI/CREDITI P.A. (ART.9-quater)	11
DEFINIZIONE AGEVOLATA PROCESSI PENDENTI (ART. 11)	12
TERREMOTO “CENTRO ITALIA”	12
<i>Zona Franca Urbana (art. 46)</i>	12
<i>Proroga dei versamenti ed adempimenti tributari (art.43)</i>	13
NUOVO SISMABONUS PER L’ACQUISTO (ART. 46-quater)	14
ALTRE MISURE FISCALI	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	16
<i>Documento di regolarità contributiva (art. 54)</i>	16
<i>APE sociale (art.53)</i>	17
<i>Prestazioni occasionali – Libretto di famiglia (art. 54-bis)</i>	17
<i>Premi di produttività (art.55)</i>	18
<i>Trattamenti di integrazione salariale (art.55-quater)</i>	18
<i>Previdenza complementare e bail-in (art. 60-quinquies)</i>	18

“SPLIT PAYMENT”- PROROGA ED AMPLIAMENTO (ART.1)

Confermata, dopo l'esame alla Camera del Provvedimento, la **proroga, sino al 2020**, del meccanismo di **“scissione dei pagamenti”** (cd. **“split payment”**), originariamente fissato, dalla stessa Unione europea, fino al 31 dicembre 2017, quale termine ultimo d'applicazione dello strumento¹.

Per le fatture emesse **dal 1° luglio 2017**, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, viene, altresì, confermata l'estensione del meccanismo dello **“split payment”** anche nei confronti dei seguenti **soggetti**:

- tutte le **pubbliche amministrazioni**²;
- tutte le **società controllate**, in via diretta, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri** (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le **società controllate**, in via diretta, dalle **regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni** (e le società da queste stesse controllate);
- le **società quotate in borsa**, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.

Confermata **l'estensione del meccanismo alle prestazioni di servizi rese dai professionisti**, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito³.

Con riferimento alle novità introdotte in tema di *split payment*, l'art. 1, co. 1-*quater* prevede che, al fine di meglio individuare i soggetti interessati da tali modifiche, i cessionari o i committenti, su richiesta dei cedenti o prestatori, devono rilasciare un documento che attesta la loro assoggettabilità al meccanismo dello *split*.

Tale attestazione obbliga i cedenti e prestatori ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti nelle fatture ricevute dai soggetti indicati all'art.1 del Provvedimento.

Inoltre, tra le novità introdotte in sede di conversione, viene previsto che, a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, per tutti i soggetti titolari di partita IVA i **rimborsi in conto fiscale** verranno effettuati in **tempi più rapidi**, attraverso una semplificazione delle procedure interne di emissione del pagamento (art.1, co. 4-*bis* e 4-*ter*, del DdL n.2853).

Pertanto, per tutti i soggetti IVA, comprese le imprese che applicano lo *split payment*, i **tempi** per ottenere i **rimborsi** subiranno un'**accelerazione**, in modo da **ridurre da 90 a 65 giorni** i tempi per ottenere l'accredito.

¹ Come noto, il meccanismo viene attualmente disciplinato all'art.17-*ter* del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l'IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente).

Cfr. ANCE *“Split payment – Via libera della UE alla proroga fino al 2020”* - ID N. 28515 del 9 maggio 2017.

² A tal riguardo, viene riscritto l'art.17-*ter* del DPR 633/1972 (in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l'applicabilità dello *“split payment”* agli Enti pubblici, fa riferimento all'art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione attuale che fornisce un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte.

³ Tale modifica viene prevista mediante l'abrogazione del co.2 del citato art.17-*ter* del DPR 633/1972.

In sostanza, i rimborsi avverranno attraverso l'utilizzo dei fondi dell'Agenzia delle Entrate, senza attendere gli specifici stanziamenti di bilancio.

Con Decreto del Ministro dell'economia e finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Provvedimento, verranno stabilite le modalità attuative della nuova procedura di rimborso.

Osservazioni - *In generale, la proroga e l'ampliamento dell'ambito applicativo dello "split payment" preoccupano fortemente le imprese del settore delle costruzioni. L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA. è già in vigore dal 2015 ed è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA.*

Infatti, la stessa vigenza temporanea dello "split" era giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.

Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'Iva non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale.

Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso.

Su questo aspetto, si è ancora in attesa di una specifica autorizzazione della Commissione Europea che renda applicativa una norma, fortemente sollecitata dall'ANCE, contenuta nella legge di Stabilità dello scorso anno (art.1, co. 128, legge 208/2015), che farebbe sì che il credito IVA non si formi in capo al Consorzio ma, come avviene ordinariamente, in capo alle singole imprese consorziate.

La proroga sino al 2020 del meccanismo rende quindi ancora più evidente la necessità di accelerare l'operatività della disposizione. Ciò in quanto il settore edile opera già da tempo, e oramai quasi integralmente, applicando il meccanismo del "reverse charge" (anch'esso di derivazione europea) che, in pratica, è l'equivalente della "scissione dei pagamenti" solo che opera in presenza di committenti privati.

In ogni caso, resta da risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.

Al riguardo, è da valutare positivamente la modifica introdotta alla Camera relativa all'operatività dei rimborsi mediante il conto fiscale anche per i soggetti coinvolti nello "split payment", che si auspica, produrrà un'effettiva accelerazione nel recupero del credito IVA.

In merito, si ricorda che, nella risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF2017 (Documento di Economia e Finanza), era stato richiesto l'impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall'applicazione dello "split payment".

Allo stesso modo il Governo sta valutando, in vista della legge di bilancio 2018, la possibilità di rendere obbligatoria per tutti i soggetti IVA la fatturazione elettronica dietro autorizzazione dei competenti organi comunitari (le norme comunitarie ammettono, infatti, la fatturazione elettronica tra privati solo su opzione e non come meccanismo obbligatorio). In tal modo si recupererebbe il tax gap (differenziale tra l'IVA dovuta e quella effettivamente pagata) potendo poi procedere all'abolizione dello "split payment".

ROTTAMAZIONE - CERTIFICATI E RIMBORSI (ART.1-*quater*)

Tra le modifiche approvate alla Camera, è stata introdotta una nuova disposizione che prevede il **rilascio** dei **certificati di regolarità fiscale**, compresi quelli necessari per la partecipazione alle gare d'appalto, anche per i soggetti che hanno fatto richiesta di ammissione alla procedura di **"rottamazione delle cartelle"**.

In particolare, viene previsto che i **certificati di regolarità fiscale** sono **rilasciati** a seguito della **presentazione** a **Equitalia**, da parte del debitore, **dell'istanza per accedere** alla procedura di **rottamazione**⁴.

In sostanza, tale modifica è volta a ridurre i tempi di attesa per i contribuenti che, per ottenere il rilascio del documento di regolarità fiscale, non dovranno attendere il perfezionarsi della procedura di rottamazione, ma avranno subito diritto ad ottenere il suddetto certificato (ovviamente limitatamente ai debiti oggetto di adesione).

Inoltre, l'art. 1-*quater*, co. 2, del Provvedimento dispone che tale regolarità fiscale venga meno nell'ipotesi di esclusione dalla procedura di rottamazione, ovvero in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate previste per il pagamento delle somme dovute.

Le medesime disposizioni sono previste anche per ottenere i **rimborsi di imposte e tasse** che, pertanto, saranno **erogati** (ove sussistano i relativi presupposti) anche ai **contribuenti** che hanno inoltrato, all'ente della Riscossione, **l'istanza di ammissione alla procedura di rottamazione**.

Anche in tale ipotesi, viene prevista la sospensione dell'erogazione dei rimborsi in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate previste nel piano di rottamazione.

Osservazioni – *La misura è da valutare positivamente, poiché consente di anticipare le tempistiche per ottenere la regolarità fiscale ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, con l'introduzione di un principio che, si auspica, possa essere esteso anche alle ulteriori ipotesi di rateizzazione dei debiti tributari, diverse dalla "rottamazione delle cartelle".*

NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI (ART.3)

Altra disposizione d'interesse, contenuta nell'art. 3 del D.L. 50/2017, riguarda le **modifiche** in tema di **compensazioni** che, per essere effettuate, devono avere il **visto di conformità** da parte dei professionisti per importi sempre più bassi.

In particolare, viene previsto che il **visto di conformità** diventi **obbligatorio** per le **compensazioni**, in presenza di **crediti** di importo **superiore a 5.000 euro** (rispetto all'attuale limite pari a 15.000 euro), sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA⁵.

⁴ Cfr. ANCE "Proroga rottamazione delle cartelle – Pubblicato nella G.U. il nuovo DL n.36/2017" - ID n.28028 del 30 marzo 2017; ANCE "Rottamazione delle cartelle – Verso la proroga del termine per le istanze" - ID n. 27910 del 21 marzo 2017.

In merito si ricorda che, lo scorso 21 aprile sono scaduti i termini per aderire alla definizione agevolata. Inoltre, il D.L. n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017 ha, altresì, prorogato al prossimo 15 giugno il termine entro cui Equitalia deve comunicare al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute.

Tale modifica riguarda le dichiarazioni (imposte dirette ed IVA) i cui termini scadono successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto (dal 24 aprile 2017)⁶.

In sostanza, si abbassa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è posto l'obbligo del citato visto, che, se mancante o apposto da soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato con applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi.

Inoltre, tra le modifiche approvate alla Camera, viene previsto che anche per le **compensazioni infrannuali**, in presenza di **crediti** di importo **superiore a 5.000 euro**, deve essere apposto il **visto di conformità**.

Resta fermo, invece, che in tema di rimborsi IVA il visto di conformità rimane obbligatorio solo per gli importi superiori a 30.000 euro.

Osservazioni - Si tratta di un sostanziale inasprimento delle regole di utilizzo dei crediti relativi a dichiarazioni annuali e infrannuali sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette.

È evidente, come, anche questa misura, è volta a "fare cassa", rendendo ancor più oneroso il recupero di un credito, o meglio il diritto del contribuente di vedersi restituito quanto anticipato all'Erario.

ECOBONUS INCAPIENTI-CESSIONE DEL CREDITO (ART.4-bis)

Nel corso della discussione alla Camera del Provvedimento, sono state introdotte **modifiche** alla **disciplina, in caso di incapienti⁷, della cessione del credito d'imposta**, come **modalità alternativa** rispetto alla **fruizione della detrazione IRPEF/IRES** per gli **interventi condominiali** volti alla **riqualificazione energetica** degli **edifici** esistenti (cd. "ecobonus")⁸.

Al riguardo, viene stabilito che la **cessione del credito** può essere **effettuata** per le **spese** relative alla riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, **sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, con un ampliamento dell'arco temporale rispetto al regime ad oggi in vigore⁹.

Gli **interventi** sulle parti **comuni condominiali** sulle cui spese è possibile **cedere, per gli incapienti**, il corrispondente **credito d'imposta** sono i seguenti:

- **interventi condominiali "ordinari"** (per i quali è applicabile la detrazione base del 65%);
- **interventi condominiali "incisivi"**, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero

⁵ Cfr. rispettivamente art. 1, co. 574, della legge 147/2013 (visto di conformità ai fini delle imposte dirette) ed art.10, co. 1, lett.a), del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009 (visto di conformità ai fini dell'IVA).

⁶ In merito, viene previsto l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate relativamente alle compensazioni (annuali o infrannuali).

⁷ Come noto, si tratta dei pensionati con reddito sino a 7.500 euro o dei lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro.

⁸ Come noto, l'agevolazione è stata, da ultimo, rimodulata dall'art.1, co.2, lett.a), della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), che ha modificato l'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

⁹ Infatti, in base all'attuale formulazione dell'art.14, co.2-ter, del D.L. 63/2013, la cessione del credito per gli incapienti spetta unicamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

edificio (con detrazione pari al 70%), o migliorino la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015 (con detrazione pari al 70%);

Per tale categoria di soggetti, la cessione del credito (alternativa alla detrazione) può essere effettuata nei confronti delle imprese esecutrici o di “*altri soggetti privati*” (ivi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari), con la facoltà di successiva ed ulteriore cessione del credito.

Sempre per i soggetti incapienti, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulle modalità di cessione del credito, dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017 (ossia entro il 23 agosto 2017).

In ogni caso, si attende ancora il Provvedimento attuativo generale, relativo alla cessione del credito anche per gli altri soggetti (non incapienti), che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2017.

Resta fermo che per **gli altri soggetti** (non incapienti), la cessione del credito spetta unicamente per le spese relative ad **interventi condominiali “incisivi”**, effettuate dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**.

La **sussistenza delle condizioni** relative ai requisiti di prestazione energetica per gli interventi condominiali “incisivi” deve essere **asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica** (cd. APE), di cui al citato D.M. 26 giugno 2015.

All'ENEA spetterà il compito di procedere a verifiche, anche a campione, sulle suddette dichiarazioni, con modalità che verranno disciplinate dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017.

In caso di accertata non veridicità delle stesse, verrà comminata la decadenza dal beneficio, con ripresa a tassazione degli importi di detrazione indebitamente fruiti, ferma restando la responsabilità del professionista attestante, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Osservazioni – *La nuova disposizione estende sensibilmente l'ambito di applicazione dell' “ecobonus”, per quel che riguarda il meccanismo della cessione del credito per i soggetti incapienti, in caso di interventi condominiali.*

Infatti, tale modalità alternativa di fruizione della detrazione potrà essere utilizzata sia per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 (anziché 31 dicembre 2017), sia per gli interventi più incisivi, che interessano l'intero involucro dell'edificio (per i quali ora la cessione del credito non è prevista).

MODIFICHE ALL'A.C.E. (ART.7)

Il Disegno di Legge di conversione del D.L. 50/2017 (n.2853/S) apporta **correzioni** ulteriori alla **disciplina** dell'**A.C.E.** (aiuto per la crescita economica – art.7 del D.L. 50/2017)¹⁰.

¹⁰ Come noto, l'ACE è stata introdotta dall'art.1 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, e successivamente modificato dall'art.1, co.550, della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) – Cfr. ANCE “*In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale*” - ID n.26850 del 22 dicembre 2016.

In particolare, viene **rideterminato** il “**rendimento nozionale lordo**”, ossia la **percentuale di deduzione dal reddito imponibile d'impresa**, correlata agli aumenti di capitale, **limitando ancor di più la convenienza dello strumento**, già ridotta in maniera significativa dalla legge di Bilancio per il 2017 (dal 4,75% al 2,3%).

Infatti, per il **periodo d'imposta 2017**, il DdL di conversione della “**Manovra correttiva**” **abbassa** ulteriormente la **percentuale** dal 2,3% all'**1,6%**.

Dal **periodo d'imposta 2018**, l'**aliquota** viene, invece, fissata all'**1,5%** (il precedente valore era stato stabilito in misura pari al 2,7%).

Inoltre, viene **eliminata** l'ulteriore disposizione già contenuta nel D.L. 50/2017, relativa alla **riduzione dell'orizzonte temporale** su cui calcolare l'**incremento di investimenti e conferimenti** che dà diritto al bonus fiscale sulla **capitalizzazione delle imprese**.

La disposizione, infatti, nel testo ad oggi in vigore prevede che l'incremento sia calcolato sugli ultimi cinque esercizi, e non più a partire dal 2010, come indicavano le precedenti regole.

Osservazioni - Ad avviso dell'ANCE, il Governo continua a non tenere in debito conto l'importanza di uno strumento come l'A.C.E., che, attraverso forme di defiscalizzazione, rappresenta uno dei pochi strumenti efficaci per superare i limiti di sotto-capitalizzazione del nostro settore produttivo.

AUMENTO IVA – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (ART. 9)

L'art. 9 del D.L. 50/2017 interviene nuovamente sulle clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote IVA e delle accise, già introdotte dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015)¹¹.

In particolare, a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, la “**Manovra correttiva**” **rimodula le aliquote IVA** del 10% e del 22%, nel seguente modo:

Aliquote IVA vigenti	Aliquote IVA dal 1° gen.2018	Aliquote IVA dal 1° gen.2019	Aliquote IVA dal 1° gen.2020	Aliquote IVA dal 1° gen.2021
10%	11.5%	12%	13%	13%
22%	25%	25,4%	24,9%	25%

Osservazioni - L'ANCE esprime forte preoccupazione per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle “**clausole di salvaguardia**”, secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall'attuale 10% all' 11,5% e dal 22% al 25%.

Infatti, la decisione di incrementare le aliquote IVA per recuperare gettito è una scelta che non tiene conto degli effetti sul mercato e della contrazione dei consumi che una simile misura è in grado di generare.

L'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% colpirebbe il mercato immobiliare, ad esempio, delle “**seconde case**” e del comparto degli investimenti in case da affitto, e,

¹¹ Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2015 - Pubblicazione in G.U. - Misure fiscali d'interesse per il settore” - ID n. 18852 del 08 gennaio 2015.

tra l'altro, si ripercuoterebbe sugli stessi Enti pubblici, provocando, per questi, un incremento dei "costi fiscali" connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

In sede di approvazione del DEF da parte del Parlamento le risoluzioni di maggioranza richiedono, comunque, che il Governo disattivi del tutto l'incremento delle aliquote IVA previsto dalla cosiddetta clausola di salvaguardia.

"STUDI DI SETTORE 2.0" - INDICI DI AFFIDABILITÀ (ART. 9-bis)

Nel corso dell'esame alla Camera del DdL di conversione della "*Manovra correttiva*" viene fatto un passo ulteriore sull'adozione dei nuovi "**indici sintetici di affidabilità fiscale**" (cd. **ISA**), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, che sostituiranno gli Studi di Settore a decorrere già dal periodo d'imposta 2017.

Come noto, l'art.7-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016, ha introdotto, **dal 2017**, tali **nuovi** strumenti di *compliance* fiscale che sostituiranno gli Studi di Settore e consentiranno al contribuente di accedere a specifiche premialità fiscali.

In particolare, i nuovi ISA **forniranno**, su **scala da 1 a 10**, il **grado di affidabilità di ogni contribuente** al fine di accedere al regime di premialità fiscale.

Si ricorda che, in base alle indicazioni del MEF, il livello di affidabilità sarà influenzato dai seguenti indicatori (il cui peso sarà differenziato a seconda di alcuni fattori legati all'attività esercitata, primo fra tutti il settore produttivo d'appartenenza):

- valore aggiunto per addetto,
- reddito per addetto,
- ricavi per addetto,
- costi residuali di gestione sui ricavi,
- durata delle scorte,
- costo del venduto per addetto,
- valore dei beni strumentali per addetto.

A seconda dei **diversi livelli** di **affidabilità** conseguenti all'applicazione degli ISA, verranno **riconosciuti** i seguenti **benefici fiscali**:

- **esonero dal visto di conformità** per la **compensazione** di **crediti** non **superiori a 50.000 euro** annui ai fini **IVA** ed a **20.000 euro** ai fini **IRES** ed **IRAP**;
- **esonero dal visto di conformità** (o dalla prestazione della garanzia) per i **rimborsi IVA** per un **importo** non superiore a **50.000 euro annui**;
- **esclusione dall'applicazione** della **disciplina** delle **società non operative**¹²;
- **esclusione** dagli accertamenti basati sulle **presunzioni semplici**, ai fini delle **imposte sui redditi** ed **IVA** (ai sensi degli artt.39, co.1, lett. d, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e 54, co.2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972);

¹² Di cui all'art.30 della legge 724/1994.

- **anticipazione** di almeno un **anno** (con graduazione in funzione del livello di affidabilità) dei termini di **decadenza** per l'**accertamento** ai fini del **reddito d'impresa** ed **IVA** (ai sensi degli artt.43, co.1, del D.P.R. 600/1973, e 57, co.1, del D.P.R. 633/1972);
- **esclusione** della **determinazione sintetica** del **reddito complessivo** (art.38 del D.P.R. 600/1973).

Mediante Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei suddetti benefici premiali.

In ogni caso, l'accesso ai benefici potrà essere differenziato a seconda del tipo di attività svolta dal contribuente.

Vengono introdotte, altresì ulteriori disposizioni, alcune delle quali già applicabili in vigore della disciplina degli Studi di Settore, quali:

- l'individuazione di cause di esclusione dagli ISA per i periodi d'imposta nei quali il contribuente:
 - ha iniziato o cessato l'attività, ovvero si trova in condizioni di non normale svolgimento di attività;
 - presenta ricavi di ammontare superiore a quello stabilito dal relativo D.M. di approvazione degli ISA, per settore di attività;
- l'adozione di una "*Commissione di esperti*" (con funzioni analoghe all'organo già operativo per gli Studi di Settore, del quale l'ANCE fa parte);
- la possibilità di integrazione delle dichiarazioni fiscali con ulteriori componenti positivi di reddito, che incidono sulla determinazione della base imponibile, utili a migliorare l'affidabilità fiscale del contribuente, anche in termini di accesso al regime premiale;
- l'applicazione di sanzioni in caso di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione degli ISA.

Tali **indici** verranno individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale verranno applicati (in sostanza, per il 2017, entro il 31 dicembre p.v.).

Gli stessi ISA verranno revisionati ogni due anni dalla loro prima applicazione, o dall'ultima revisione.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, saranno individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA.

Per il 2017, quest'ultimo Provvedimento dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017.

Osservazioni - Viene quindi di fatto avviato, come preannunciato dall'Amministrazione finanziaria nei mesi scorsi, il processo di innovazione degli Studi di Settore, che, una volta implementato, consentirà di abbandonare l'utilizzo dello strumento d'accertamento presuntivo.

Resta fermo, inoltre, che, così come avviene oggi per gli Studi di Settore, anche i nuovi ISA saranno articolati e differenziati in funzione dello specifico settore produttivo in cui il contribuente opera e terranno conto delle peculiarità di svolgimento dell'attività produttiva, anche a livello territoriale.

Il nuovo strumento verrà messo a punto con gradualità, con una fase di sperimentazione che coinvolgerà dapprima alcune professioni e piccole categorie produttive, per arrivare in futuro ad interessare tutti i settori economici, ivi compreso quello delle costruzioni (per il quale oggi opera lo Studio di Settore WG69U¹³).

COMPENSAZIONE DEBITI FISCALI/CREDITI P.A. (ART.9-*quater*)

Nel corso dell'esame alla Camera del DdL di conversione della "*Manovra correttiva*" è stata **riconosciuta** anche per il **2017** la **possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo** con i **crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.**¹⁴, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A. (art.9-*quater*)¹⁵.

Le modalità attuative di tale misura verranno definite con un Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze (MEF) di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), da adottare entro **trenta giorni** dall'**entrata in vigore** della **legge di conversione** della "*Manovra correttiva*".

Come noto, l'art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.¹⁶, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.¹⁷.

Si ricorda che, sul tema, sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi provvedimenti, volti a definire l'ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A.¹⁸.

Osservazioni – *La riproposizione, anche per il 2017, della possibilità di compensare i crediti commerciali verso la P.A. con i debiti iscritti a ruolo costituisce un valido strumento di ausilio per le imprese, ivi comprese quelle di costruzioni che effettuano appalti pubblici, tenuto conto del cronico ritardo delle Stazioni appaltanti per il pagamento dei corrispettivi.*

¹³ Cfr., da ultimo, ANCE "Studi di Settore – I nuovi chiarimenti dell'AdE nella C.M. 24/E/2016" - ID n.24971 del 01 giugno 2016.

¹⁴ Si tratta delle P.A. di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..

¹⁵ Cfr. l'art.12, co.7-*bis*, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 - cd. "*Decreto Destinazione Italia*".

¹⁶ Si tratta delle P.A. di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..

¹⁷ L'individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.

¹⁸ Si ricorda che, sempre in attuazione dell'art.12, co.7-*bis*, del D.L. "*Destinazione Italia*", la possibilità di compensare i debiti fiscali con i crediti della P.A. era stata prevista, da ultimo e per il 2016, dall'art.1, co.129, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016 – cfr. anche il D.M. 27 giugno 2016).

DEFINIZIONE AGEVOLATA PROCESSI PENDENTI (ART. 11)

Alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento (cd. “*Rottamazione cartelle*”), prevista dall’art.6 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni nella legge 225/2016, si affianca ora la **possibilità** di **sanare** le **liti pendenti**, in ogni stato o grado di giudizio, in cui sia **parte l’Agenzia delle Entrate**, mediante il **pagamento** degli **importi** che hanno formato oggetto di **contestazione** in **primo grado aumentati** degli **interessi** (sono espressamente **escluse** le **sanzioni** e gli **interessi** di mora – art.11).

La **procedura di adesione**, le cui modalità applicative verranno comunque definite nel dettaglio, con uno o più Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, prevede in generale, **entro il 30 settembre 2017**:

- la **presentazione** di una **domanda di definizione** per **singola controversia**,
- il **pagamento** di quanto **dovuto in 3 rate** (40% entro il 30 settembre 2017, 40% entro il 30 novembre 2017 e il restante 20% entro il 30 giugno 2018).

In merito, si evidenzia che è possibile accedere alla rateizzazione solo se la pretesa è di importo almeno pari a € 2.000 (in caso contrario è previsto il versamento in unica soluzione).

Inoltre, in sede di conversione, è stata riconosciuta anche agli **enti territoriali** la **possibilità** di scegliere, entro il 31 agosto 2017, se **utilizzare** tale **procedura di adesione** per tutte le **controversie tributarie** in cui è parte il medesimo ente.

Con riferimento alle modalità operative per accedere alla procedura, si segnala che **l’adesione** alla **definizione agevolata** è **subordinata** ad un’**accettazione** ufficiale della domanda del contribuente interessato, che può intervenire **entro il 31 luglio 2018**, senza che ciò comporti l’automatica sospensione dei termini della controversia.

In merito, viene previsto che, per ottenere la sospensione del procedimento “rottamato”, il contribuente deve presentare l’apposita richiesta al giudice. In tale ipotesi, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017¹⁹.

Osservazioni - *Ad una prima lettura, non sembra chiara la convenienza all’adesione a questo strumento deflattivo del contenzioso, tenuto conto dell’elevato grado di incertezza nelle modalità applicative generali.*

In particolare, la mancata sospensione dei termini del giudizio e il pagamento anticipato degli importi accertati, prima dell’accettazione della domanda di adesione, sembrano costituire un ostacolo ad un’ampia diffusione dell’istituto.

TERREMOTO “CENTRO ITALIA”

Zona Franca Urbana (art. 46)

Nei Comuni del Centro Italia, colpiti dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016, è istituita la “*Zona Franca Urbana*” (di seguito ZFU) a favore delle imprese con sede principale o unità locale all’interno del “cratere”, già esistenti o neo costituite

¹⁹ Se entro tale data il contribuente deposita la copia della domanda di definizione e del versamento (integrale o della prima rata), il procedimento resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

entro il 31 dicembre 2017, che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato a causa del sisma (art.46).

A tal riguardo, tra le modifiche apportate dalla Camera durante la conversione in legge del Provvedimento, viene previsto che la disciplina delle ZFU si applica alle imprese dei Comuni terremotati che hanno registrato una **riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016**, rispetto al fatturato registrato nelle **medesime mensilità dell'anno 2015**.

In favore di tali imprese, per i redditi derivanti dalla prosecuzione dell'attività nelle suddette zone nei periodi d'imposta 2017 e 2018, sono riconosciute:

- a) **l'esenzione**, ai fini **IRES e IRPEF**, del **reddito** derivante dallo svolgimento **dell'attività**, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di **100.000 euro**;
- b) **l'esenzione dall'IRAP** del **valore** della **produzione** derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, **nel limite di 300.000 euro** per ciascun periodo di imposta;
- c) **l'esenzione dalle imposte municipali proprie** per gli **immobili** siti nella zona franca, **posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica**;
- d) **l'esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali ed assistenziali** (ad esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica), a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le suddette agevolazioni saranno concesse nel rispetto della regola comunitaria del "*de minimis*"²⁰.

Proroga dei versamenti ed adempimenti tributari (art.43)

A seguito dell'esame in prima lettura del Provvedimento, sono state confermate le modifiche all'art. 48 del D.L. 189/2016 che, come noto, ha prorogato ulteriormente i termini e le scadenze fiscali sia per le persone fisiche, che per quelle giuridiche, aventi la residenza o la sede legale nei Comuni terremotati.

In particolare, l'art.43 del D.L. 50/2017 ha previsto che i **sostituti d'imposta**, su **richiesta** dei **soggetti** interessati che **risiedono** nelle zone del cratere (si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo), **possono sospendere le ritenute alla fonte** a decorrere **dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017** (anziché fino al 30 novembre 2017)²¹.

Sempre per i **privati** (ossia i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo), viene prevista la **proroga** del periodo di **sospensione** dei **versamenti tributari fino al 31 dicembre 2017** (termine fissato, da ultimo, al 30 novembre 2017).

A tal riguardo, viene, altresì, precisato che la **ripresa** della **riscossione** dei suddetti **versamenti tributari sospesi** (solo per i privati), avverrà **entro il 16 febbraio 2018**, senza applicazione di sanzioni ed interessi²².

²⁰ Cfr. il Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n.1407/2013, relativo all'applicazione degli artt.107-108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

²¹ In merito, si ricorda che l'art. 48, co. 1-bis, del DL 189/2016, ha previsto la facoltà di richiedere la sospensione delle ritenute (cd. "busta paga pesante") sui redditi di lavoro dipendente, sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato, ovvero quelli disciplinati dagli artt. 23-24 e 29 del D.P.R. 600/1973.

²² A tal riguardo, si osserva che, con riferimento alle ritenute sospese per effetto del cd. "busta paga pesante" (sospensione prorogata fino al 31 dicembre 2017), viene stabilito che la ripresa della riscossione di tali ritenute, da

Resta fermo che per le imprese ed i professionisti il termine per la ripresa dei versamenti sospesi rimane fissata al 16 dicembre 2017.

Diversamente, per **tutti i soggetti** (persone fisiche e giuridiche), viene stabilito che gli **adempimenti tributari sospesi** (diversi dai versamenti), **siano effettuati entro** il mese di **febbraio 2018** (rispetto al precedente termine fissato al 31 dicembre 2017).

Inoltre, tra le novità approvate dalla Camera, si segnala la **proroga, fino al 31 dicembre 2018** (termine in origine fissato al 31 dicembre 2017), dell'**esenzione** dall'imposta di **registro** e dall'**imposta di bollo** per tutte le **istanze, i contratti e i documenti** presentati alla **PA**, fino al **31 dicembre 2017**, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.

***Osservazioni** - Il giudizio sulle misure è complessivamente positivo.*

NUOVO SISMABONUS PER L'ACQUISTO (ART. 46-quater)

Tra le novità più importanti per il settore, approvate dalla Camera in prima lettura, si segnala il nuovo art. 46-quater che **estende** l'agevolazione del cd. "**sismabonus**" agli **acquisti di case antisismiche** site nei **comuni della zona a rischio sismico 1**, **cedute dalle imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, **anche con variazione volumetrica**.

Si tratta di una importante misura, fortemente auspicata dall'ANCE, che consente l'avvio di processi più ampi di rigenerazione urbana con la realizzazione di edifici di nuova costruzione, in linea con gli attuali standard sismici e energetici e con le previsioni del sismabonus (miglioramento di una o due classe sismiche rispetto all'edificio originario).

Con tale disposizione, in particolare, si intendono favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano) e il successivo trasferimento delle singole abitazioni, prevedendo il riconoscimento di una detrazione pari all'85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) per gli acquirenti delle suddette unità.

In particolare, per i **trasferimenti delle singole unità immobiliari**, effettuati **entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori**, viene prevista l'**applicazione della detrazione dell'85% in capo all'acquirente**, da recuperare in **5 quote annuali** in sede di dichiarazione dei redditi.

In tal caso, essendo i costi di ricostruzione sostenuti direttamente dall'impresa, la **detrazione è correlata al prezzo dell'unità immobiliare** risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro **l'importo massimo di 96.000** (detrazione massima pari a €81.600, da recuperare in 5 anni per un importo annuale di €16.320 l'anno).

In alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista la facoltà dell'acquirente di optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente all'importo detraibile secondo quando previsto dalla legge.

parte dei lavoratori, avvenga in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2018 oppure, in alternativa (su scelta del soggetto), mediante il pagamento rateizzato in nove rate (da concludersi entro il 16 ottobre 2018), senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il sismabonus condomini (articolo 1, legge 232/2016).

Osservazioni - Anche se la disposizione si applica limitatamente alla cessione di unità immobiliari localizzate nella zona a rischio sismico 1, appare importante per il settore delle costruzioni, in quanto favorisce gli interventi più strutturali che consentono di realizzare l'obiettivo di riqualificazione integrale del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza sismica degli edifici.

L'ANCE non mancherà di intraprendere le più opportune iniziative per estendere tali benefici fiscali a tutto il territorio nazionale.

ALTRE MISURE FISCALI

Al complesso di norme sopra descritte si aggiungono alcune ulteriori misure d'interesse che, in ogni caso, saranno monitorate nel corso dell'iter parlamentare del Provvedimento.

In particolare, tra le altre, si segnalano:

- a decorrere dal **1° giugno 2017**, il riconoscimento, su opzione, del regime della **“cedolare secca”** (con aliquota del 21%)²³ per i redditi derivanti dai **contratti di locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni**, stipulati sempre da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali online (art.4).

Si tratta dell'**imposta sostitutiva** dell'**IRPEF** e **relativa addizionali**, nonché delle imposte di **registro** e di **bollo** dovute sul **contratto di locazione**, che viene già riconosciuta a regime, ed in via opzionale, per la locazione di abitazioni effettuate fra privati.

Il D.L. 50/2017 prevede l'applicabilità della “cedolare secca” anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti stipulati dal comodatario a favore di terzi, aventi ad oggetto il godimenti dell'immobile.

Ai fini dei **controlli** nei confronti dei **soggetti locatori**, i **criteri** in base ai quali **l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale**, con riferimento al numero delle unità immobiliari affittate e alla durata delle locazioni in un anno solare, verranno **stabili mediante Regolamento**²⁴, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017.

Le **modalità di attuazione** della **misura** verranno **definite** mediante **Provvedimento** del **Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della “*Manovra correttiva*” (ossia entro il prossimo 24 luglio 2017);

²³ Di cui all'art.3 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “*Federalismo fiscale municipale*” – cfr., anche Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011).

²⁴ Ai sensi dell'art.17, co.1, della legge 400/1988.

- la riduzione dei termini (da 2 ad un anno) per l'esercizio del diritto alla **detrazione dell'IVA** assolta al momento del pagamento dei beni e servizi acquistati (art.2)²⁵.

La modifica ha effetto per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2017;

- le modifiche al regime di **esecuzioni immobiliari** (art.8)²⁶.

Come noto, l'espropriazione immobiliare viene ammessa da parte dell'Agente della riscossione a condizione che non si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale²⁷.

In particolare, l'**espropriazione** è **possibile** nelle **seguenti ipotesi**:

- se i **crediti erariali** sono **superiori a 120 mila euro** e se è stata **iscritta ipoteca** da almeno **sei mesi** senza che il debitore abbia pagato;
- purché il **valore "dei beni"** sia **superiore a 120 mila euro**. In merito, il D.L. 50/2017 ha sostituito la precedente espressione "del bene" con la dizione "dei beni". A parere dell'ANCE, la modifica appare di incerta formulazione, tenuto conto che non è chiaro se questa sia volta a commisurare il limite di 120 mila euro a tutti i beni del debitore, oppure solo a quelli da pignorare su cui è stata iscritta ipoteca dall'agente della riscossione. In merito, si attendono i necessari chiarimenti ministeriali.

Inoltre, durante la discussione parlamentare del Provvedimento, con una modifica relativa alla disciplina degli atti pubblici e delle scritture private autenticate riferiti alla costituzione o scioglimento della comunione, vengono dettagliate le modalità per superare la mancata corrispondenza fra le mappe catastali e la situazione di fatto dell'immobile, mediante un "atto di conferma" a cura di una delle parti interessate²⁸.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Documento di regolarità contributiva (art. 54)

Resta confermato, anche a seguito dell'esame alla Camera del Provvedimento, l'art. 54 del Decreto Legge, in materia di Durc, in presenza di una richiesta di *definizione agevolata* di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni in L. n. 225/2016.

L'art. 54, infatti, introduce la previsione secondo la quale, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della "*definizione agevolata*" dei debiti contributivi, deve essere rilasciato da parte degli Istituti deputati un Durc positivo, ricorrendo al contempo tutti gli altri requisiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

²⁵ In sostanza, vengono riscritti gli artt.19, co.1 e 25, co.1, del DPR 633/1972.

²⁶ Di cui all'art.76, co.2, del D.P.R. 602/1973.

²⁷ Ad eccezione degli immobili classificati A/8 o A/9 che sono espropriabili anche se utilizzati come abitazione principale del debitore.

²⁸ Cfr. il nuovo art.29, co.1-ter, dell'art.29 della legge 52/1985.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, poi, l'ipotesi di *annullamento* del documento qualora vi sia un insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una di quelle in cui il pagamento è stato dilazionato in virtù della c.d. rottamazione.

A tal fine, la stessa norma prevede che sia creata una sezione *ad hoc* sul sito del servizio Durc On Line, dove sarà possibile consultare i Durc annullati secondo quanto sopra disposto.

Osservazioni – *l'Inps e l'Inail hanno fornito già le prime istruzioni operative al riguardo*

APE sociale (art.53)

Viene confermato l'art. 53 in tema di Ape Sociale che, diversamente da quanto previsto dalla Legge di Stabilità, richiede lo svolgimento dei c.d. "lavori pesanti" non più in via continuativa negli ultimi sei anni, bensì per un periodo di sei anni nell'arco degli ultimi sette.

Rimane fermo che, durante tale arco temporale, le attività lavorative non devono aver subito interruzione per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi.

Osservazioni - *L'ampliamento del periodo di riferimento da sei a sette anni, soprattutto per il settore delle costruzioni, garantirà una maggiore flessibilità ai fini del raggiungimento di tale requisito, tenuto conto che il comparto edile si caratterizza per l'elevata discontinuità dei periodi lavorativi.*

Prestazioni occasionali – Libretto di famiglia (art. 54-bis)

È stato introdotto, durante l'esame alla Commissione bilancio della Camera, l'art. 54-bis volto a definire la disciplina delle prestazioni occasionali, il Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale. Quest'ultimo è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo e alle condizioni previste.

L'articolo prevede espressamente il divieto di ricorrere a tale tipo di contratto: per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per le imprese "dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere" e "nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi".

Inoltre, viene riconosciuta alla pubblica amministrazione la possibilità di fare ricorso al contratto di prestazione occasionale in deroga al criterio "dei 5 lavoratori subordinati" e nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla norma (280 ore nell'arco dello stesso anno civile), esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, tra le quali i lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi.

Osservazioni - *Si segnala che sulla questione relativa ai "voucher", l'Ance ha svolto un'azione finalizzata a contrastare numerose proposte emendative volte a reintrodurre, nel provvedimento, il lavoro accessorio e i cosiddetti voucher la cui applicazione in edilizia presenta evidenti criticità.*

Premi di produttività (art.55)

Con la disposizione contenuta nel presente articolo, rimasta inalterata in sede di conversione, è stata apportata una modifica alla Legge di Stabilità 2016 in tema di premi di produttività.

In particolare, il comma 189 dell'art. 1 di detta legge, che prevedeva un innalzamento del limite dell'importo complessivo del premio di produttività (da 2000 euro a 2500 euro) per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro²⁹, è stato sostituito con la previsione secondo la quale, per le suddette aziende (oltre a rimanere ferma la detassazione nei termini generali), l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è ridotta di venti punti percentuali, su una quota di erogazione del premio non superiore a 800 euro.

Sulla medesima quota, inoltre, nulla è dovuto a carico del lavoratore. È corrispondentemente ridotta, sancisce il nuovo comma 189, anche l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

La norma prevede, comunque, che tale nuova disposizione operi esclusivamente per quei premi e per quelle somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015³⁰ sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quelle, viceversa, erogate in esecuzione dei contratti stipulati anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Trattamenti di integrazione salariale (art.55-quater)

Tra le novità inserite in sede di conversione in legge del Provvedimento, è stato introdotto l'**art. 55-quater**, che riscrive l'art. 44 del D.lgs 148/2015.

In particolare, viene stabilito che i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Previdenza complementare e bail-in (art. 60-quinquies)

Infine, tra le novità introdotte, si segnala l'art. 60-quinquies, volto a escludere dal bail-in le forme di previdenza complementare.

Tale articolo prevede infatti che *"sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositata a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi"*.

Osservazioni – la norma colma una lacuna normativa messa in evidenza da Covip e Banca d'Italia.

²⁹ Cfr. art. 4 del D.M. 25 marzo 2016 sul "Coinvolgimento paritetico dei lavoratori".

³⁰ "Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria".